Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 aprile 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

LEGGI E DECRETI

Relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1949, n. 89, del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica, sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 75.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, è inteso all'assegnazione di complessivi milioni 75 negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri e di quello dell'Africa Italiana, per il corrente esercizio finanziario, onde sopperire a talune inderogabili ed urgenti necessità connesse con la attuale situazione internazionale dell'Italia.

Poichè ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si fa luogo a tale assegnazione mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà stabilita dall'art. 42 della legge di contabilità, approvata con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro: PELLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949.

Scioglimento del Consiglio comunale di Scerni (Chieti) e nomina del commissario straordinario.

AL CAPO DELLO STATO

Da una ispezione eseguita nel gennaio 1948 presso il comune di Scerni da un funzionario della Prefettura di Chieti risultò che quella Amministrazione, la quale era sorta dalle elezioni del novembre 1946, più che tutelare gli interessi della collettività, aveva ispirato la propria condotta a criteri di favoritismi e di illegalità pur di mantenere le assurde promesse fatte agli elettori nel periodo precedente alle elezioni.

Dalla relazione ispettiva del funzionario inquirente, infatti, appare quanto mai colposa l'azione dell'Amministrazione per essersi limitata nel 1947, nonostante il rilevante spareggio economico del bilancio, ad applicare la sola imposta di famiglia del 1946 e non anche quella del 1947, trascurando perfino di adeguarla ai nuovi redditi e di aumentare le aliquote ai sensi di legge.

Altrettanto può dirsi per la mancata concessione in appalto del servizio di riscossione delle imposte sui consumi, che l'Amministrazione ha voluto gestire in economia, nonostante la conveniente offerta fatta dalla ditta Bonaccorsi, affidandola, peraltro, ad un riscuotitore non munito di patente di agente daziario.

A queste irregolarità, già sufficienti per dimostrare il malgoverno della cosa pubblica da parte dei predetti amministratori, se ne aggiungono altre consistenti nell'arbitrario rilascio di buoni di generi razionati effettuato dagli stessi a favore di parenti, amici ed in favoritismi di varia indole.

Contestate dal prefetto le suddette irregolarità, il sindaco controdedusse, negando alcuni addebiti e cercando di minimizzare gli altri con giustificazioni inconsistenti perchè in aperto contrasto con gli elementi forniti alla prefettura dagli organi tecnici. Pertanto, il prefetto ribadì i rilievi mossi, avvertendo, nel contempo, il predetto amministratore che si riservava ulteriori ispezioni presso il Comune per accertare che le irregolarità stesse fossero state eliminate.

Nonostante tale avvertimento, da una nuova ispezione non solo risultarono confermate le irregolarità ed inadempienze rilevate nel gennaio precedente, ma emerse, altresì, che la maggioranza consiliare non intendeva deflettere dalla illegale linea di condotta fino allora tenuta.

Infatti, malgrado fossero stati effettuati dal competente ufficio nuovi accertamenti relativi all'imposta di famiglia con una previsione di entrata di circa L. 2.700.000 rispetto a quella di L. 122.000 riscossa per il 1946, l'Amministrazione comunale non li aveva ancora fatti notificare ai contribuenti in quanto in seno al Consiglio predominava la tendenza a ridurre a metà il risultato di essa ed a porre in riscossione soltanto il ruolo del 1947.

Il servizio di riscossione delle imposte sui consumi, gestito in economia a mezzo di due riscuotitori parenti di amministratori comunali e non sempre puntuali nel versamento delle somme riscosse, aveva dato, per il primo quadrimestre per il 1948, un'entrata uguale a quella dello stesso periodo del 1947 sebbene il Comune avesse dato assicurazione alla prefettura che col sistema dell'abbonamento obbligatorio generale il gettito sarebbe stato di gran lunga superiore.

L'imposta sul bestiame, applicata, peraltro, con criteri di palese favoritismo specialmente nei confronti di membri del Consiglio, era stata riscossa limitatamente all'anno 1946 ed aveva dato luogo, per l'assenza di ogni controllo, a molteplici evasioni, onde il Comune aveva conseguito un'entrata inferiore alla metà di quella che avrebbe potuto ricavare qualora avesse posto almeno un minimo di interesse nel governo della cosa pubblica.

L'imposta di patente 1947, infine, era stata riscossa in base alle aliquote anteguerra.

Se illegale e negativo è stato l'operato dell'Amministrazione nel campo delle entrate derivanti da imposte, non meno censurabile appare la negligenza dimostrata in quello delle entrate patrimoniali ove si consideri che, nonostante le rigorose norme esistenti per la tutela del patrimonio forestale, un bosco di proprietà comunale, dell'estensione di circa 8 ettari, è stato lasciato in balìa dei cittadini, i quali asportano legname a loro arbitrio.

Ai suddetti addebiti che, insieme con la mancata compilazione del bilancio 1948, investono la responsabilità dell'intero Consiglio, si aggiungono le irregolarità accertate a carico del sindaco, quali l'impiego di spazzini comunali per lavori agricoli in terreni di sua proprietà, gli atti di favoritismo commessi in occasione della distribuzione gratuita delle cotonate U.N.R.R.A. e dei pacchi Avis, i quali ultimi, peraltro, furono da lui arbitrariamente richiesti ed ottenuti in numero di 45, mentre gli aventi diritto erano soltanto 4.

Il prefetto, in seguito alle risultanze della nuova ispezione, diffidò ancora una volta l'Amministrazione a curare la compilazione dei ruoli dell'imposta di famiglia per gli anni 1947-48 ed il bilancio 1948 ed a comunicare se e quali provvedimenti fossero stati adottati per la definitiva sistemazione del servizio di riscossione delle imposte sui consumi.

Il sindaco controdedusse, adducendo, come al solito, motivi dilatori ed assicurando che sugli argomenti stessi si sarebbe pronunziato il Consiglio comunale.

Senonchè, detto organo, nella seduta del 28 agosto scorso, mentre non prese affatto in esame la questione del servizio di riscossione delle imposte sui consumi e quella del bilancio, deliberò di non approvare gli accertamenti dei redditi dell'imposta di famiglia.

Considerato che l'Amministrazione predetta ha dato prova inequivoca di voler persistere nella sua azione illegale e lesiva degli interessi del Comune, si rende necessario far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 novembre 1948 e, pertanto, in conformità del parere espresso dall'autorevole Consesso, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e che contempla la nomina di un commissario straordinario al Comune, nella persona del dott. Giuseppe Marsilia, funzionario di prefettura.

Roma, addì 10 marzo 1949

Il Ministro SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, numero 530;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 novembre 1948.

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scerni (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Marsilia, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1949

EINAUDI

SCELBA

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1949.

Sostituzione del presidente della Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e collettori delle Imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1945, che apporta modifiche alla costituzione della Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e collettori delle Imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, che sostituisce il decreto Ministeriale 14 ottobre 1939, col quale venne istituita la Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali citati;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1945, n. 5244, con il quale venne nominata la detta Commissione;

Considerato che il presidente della citata Commissione speciale, dott. Pietro Fazzi, già direttore generale delle Imposte dirette ha lasciato la carica in seguito alla sua nomina a consigliere di Stato e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. dott. Giovanni Di Paolo, direttore generale delle Imposte dirette, è nominato presidente della Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e collettori delle Imposte dirette, in sostituzione del dott. Pietro Fazzi.

Roma, addì 3 gennaio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1949
Registro Finanze n. 3, foglio n. 360

(1156)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1949.

Approvazione dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, quale risulta dal testo, composto di 28 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

Statuto del Banco di Sardegna

Art. 1.

Il Banco di Sardegna costituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, è un'istituto di credito di diritto pubblico avente personalità giuridica propria ed esercita il credito ai fini di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche della Sardegna.

Il Banco è soggetto a vigilanza in conformità delle disposizioni vigenti ed è retto dal presente statuto.

Presso il Banco potrà essere accreditato permanentemente un delegato dell'organo di vigilanza.

Art. 2.

Il Banco ha la sede legale e la direzione generale in Cagliari e può istituire tre sedi provinciali in Cagliari, Sassari e Nuoro. Esso potrà anche istituire, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, altre filiali in località della Sardegna, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Al Banco è annessa una Sezione autonoma per l'esercizio del credito industriale, disciplinata dagli articoli 16 e seguenti del presente statuto.

Art. 3.

Il patrimonio del Banco è rappresentato dalla somma di lire centocinquanta milioni concessi dallo Stato e da altri eventuali apporti da parte di enti pubblici.

Detta somma sarà destinata a costituire, per lire cento milioni, il capitale di fondazione dell'azienda bancaria e, per lire cinquanta milioni, il fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito industriale.

Saranno inoltre costituiti fondi di riserva o di garanzia con deliberazione del Consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge.

I fondi di dotazione e di riserva o di garanzia della Sezione autonoma di credito industriale garantiscono soltanto le operazioni della Sezione; gli altri fondi rappresentano la garanzia comune per il Banco e per la Sezione autonoma.

In caso di scioglimento del Banco, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto interamente allo Stato, ove non vi siano partecipazioni di altri enti pubblici.

Art. 4.

Le operazioni attive e passive dell'azienda bancaria del Banco saranno disciplinate, su proposta del Consiglio di amministrazione, con separato provvedimento del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 5.

Sono organi del Banco:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) la Direzione generale;
e) il Collegio dei sindaci.

Gli organi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), sono comuni con la Sezione autonoma di credito industriale.

Art. 6.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto senza alcuna limitazione e condizione di fronte ai terzi ed al Conservatore dei registri immobiliari ed ha facoltà di conferire le necessarie procure.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo.

Nei casi di urgenza ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, al quale ne darà comunicazione nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente verrà sostituito da un consigliere all'uopo designato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del presidente, di sei membri nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il

credito ed il risparmio, dei quali tre da scegliersi in una lista di sei nomi indicati dall'Alto Commissario per la Sardegna e gli altri da scegliersi, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal presidente almeno una volta ogni trimestre solare. La convocazione è fatta mediante avviso al domicilio di ciascun consigliere e sindaco, spedito non oltre il settimo giorno precedente a quello dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattarsi. In caso di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a tre giorni, nel quale caso la convocazione deve essere fatta a mezzo telegramma.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere presenti almeno quattro dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario, il quale ne rimette copia, entro dieci giorni, all'organo di vigilanza.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Istituto, fatta salva la disposizione di che all'art. 4.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

1) stabilisce le iniziative da promuovere e i provvedimenti da proporre per meglio rispondere ai compiti ed alle finalità dell'Istituto;

2) determina le modalità di attuazione di tutte le operazioni attive e passive di che all'art. 4;

3) delibera l'istituzione, la chiusura o la trasformazione delle filiali — con la limitazione di che all'art. 2 — e fissa le norme per il funzionamento delle sedi provinciali e delle altre filiali;

4) determina i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del direttore generale e delle Direzioni delle filiali per le operazioni di credito ordinario,

5) determina i limiti di competenza del Comitato esecutivo e del direttore generale; per gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria, le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali; e delibera su tali atti quando eccedano i limiti di competenza del Comitato esecutivo;

6) delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni di credito ordinario di propria competenza nonchè tutte le operazioni di credito industriale, sentito per queste ultime il Comitato tecnico amministrativo della Sezione;

7) nomina, col nulla osta dell'organo di vigilanza il direttore generale e ne determina le condizioni d'impiego; designa annualmente il funzionario o i funzionari che debbono sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento di esso; approva i quadri organici del personale e le loro modificazioni; provvede alla nomina, promozione, collocamento a disposizione, in disponibilità, fuori ruolo ed a riposo, alle dimissioni d'ufficio e alla dispensa dal servizio del personale di grado direttivo; provvede alla destinazione, al trasferimento ed alla concessione della facoltà di firma per i funzionari di grado direttivo; provvede alla revoca ed alla destituzione del personale di qualsiasi grado;

8) elegge annualmente nel proprio seno i tre membri del Comitato esecutivo;

9) propone la composizione, la nomina e le attribuzioni dei componenti il Comitato tecnico amministrativo della Sezione autonoma per il credito industriale, di cui al successivo art. 18;

10) delibera su le richieste di garanzia sussidiaria dello Stato e su le annotazioni di privilegi generali e speciali per le operazioni di credito industriale a norma degli articoli 23 e 25 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

11) istituisce, quando ne ravvisi la necessità, commissioni di sconto, comitati tecnici e commissioni speciali, di qualsiasi natura, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

12) delibera su la partecipazione ad enti creati o promossi dallo Stato;

13) autorizza tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi e rinuncie dalle altre parti in causa;

14) fissa su proposta del direttore generale, l'ordinamento interno della Direzione generale e la competenza amministrativa dei singoli uffici;

15) fissa al direttore generale i criteri che devono regolare le condizioni per le operazioni ed i servizi;

16) consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento immobiliare;

17) stabilisce a chi spetti la facoltà di firma del Banco, all'infuori del presidente o di chi ne fa le veci a termini dell'art. 6;

18) approva i bilanci ed i conti economici del Banco e della Sezione autonoma per il credito industriale;

19) propone la misura degli emolumenti al presidente ed ai sindaci effettivi come pure l'importo delle medaglie di presenza e delle eventuali diarie spettanti ai componenti il Consiglio stesso nonchè ai componenti il Comitato esecutivo del Banco e il Comitato tecnico amministrativo della Sezione autonoma di credito industriale; emolumenti, medaglie e diarie che saranno poi determinati dall'organo di vigilanza;

20) propone le modifiche da apportare al presente statuto ed adempie ad ogni altro compito riservato al Consiglio di amministrazione dallo statuto o dalla legge.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede, e da tre componenti eletti annualmente dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

I componenti del Comitato esecutivo sono rieleggibili.

Il Comitato esecutivo provvede all'ordinaria amministrazione del Banco ed esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. Nei casi di evidente urgenza delibera anche su qualunque affare ed argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione.

Delle deliberazioni prese in via di urgenza dal Comitato esecutivo su argomento di competenza del Consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione al Consiglio, ai fini della ratifica, nella prima adunanza.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su invito del presidente o di chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza oltre che del presidente o di chi ne fa le veci, di almeno due dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 10.

I componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo del Banco e il Comitato tecnico amministrativo della Sezione autonoma di credito industriale non possono prendere parte a deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dall'Alto Commissario per la Sardegna.

Al Collegio dei sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2397 e 2409 del Codice civile.

Art. 12.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione con il nulla osta dell'organo di vigilanza.

Il direttore generale provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi ed adempie i compiti indicati nell'articolo seguente.

Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal funzionario o dai funzionari annualmente designati dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e presiede il Comitato tecnico amministrativo della Sezione autonoma di credito industriale.

Il direttore generale del Banco è direttore della Sezione autonoma di credito industriale.

Art. 13.

Il direttore generale, in particolare:

autorizza, su proposta degli uffici competenti, le operazioni di credito ordinario, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

è a capo del personale e adotta i relativi provvedimenti di sua competenza;

sovraintende a tutti i servizi e vigila per il buon andamento del lavoro;

propone al Consiglio di amministrazione l'ordinamento interno della Direzione generale e la competenza amministrativa dei singoli uffici;

emana le istruzioni per il funzionamento dei singoli servizi e le loro modificazioni;

stabilisce le condizioni per le operazioni ed i servizi secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;

ordina verifiche, ispezioni, inchieste;

delibera sulle proposte di affitto dei beni immobili del Banco;

consente la cessione di crediti, previo pagamento integrale.

Art. 14.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio e del conto economico, da sottoporre, unitamente al singolo bilancio e conto economico della Sezione autonoma, all'approvazione dell'organo di vigilanza entro quattro mesi dalla chiusura. Gli utili netti risultanti dal bilancio e dal conto economico del Banco sono ripartiti come segue:

a) una quota non inferiore ai cinque decimi al fondo di riserva ordinaria ed agli eventuali fondi di riserva straordinari o speciali;

b) una quota di due decimi a disposizione del Consiglio per opere di beneficenza e assistenza nonchè per studi e ricerche, diretti al potenziamento economico della Sardegna;

c) la quota residua a disposizione del Consiglio per accantonamenti e ammortamenti straordinari.

Art. 15.

Fino a quando non saranno emanate le disposizioni dell'art. 4 per il funzionamento dell'azienda bancaria, la somma di 100 milioni assegnata come capitale di fondazione della azienda medesima potrà essere utilizzata, per la parte non assorbita dalle spese d'impianto del Banco, come temporanea sovvenzione alla Sezione autonoma di credito industriale.

Art. 16.

La Sezione autonoma di credito industriale, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, ha un proprio patrimonio, costituito dal fondo di dotazione di lire cinquanta milioni ad esso assegnato e dai successivi incrementi; ha inoltre un proprio fondo di riserva.

Essa esercita il credito industriale in conformità delle disposizioni di legge.

Essa può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito industriale che le venissero affidate da successive disposizioni di legge.

Art. 17.

La Sezione di credito industriale ha la propria sede centrale presso la Direzione generale del Banco e per le sue operazioni si avvale delle filiali del Banco stesso, le quali agiscono come uffici della Sezione.

Art. 18.

Presso la sede centrale della Sezione autonoma di credito industriale è istituito un Comitato tecnico amministrativo presieduto dal direttore generale.

La composizione e le attribuzioni del Comitato saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario per la Sardegna, sentito il Consiglio di amministrazione del Banco, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

Art. 19.

Sono a carico della Sezione autonoma di credito industriale tutte le spese occorrenti al proprio funzionamento, comprese quelle per il personale, che le viene fornito dal Banco.

La Sezione corrisponde al Banco una somma determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione a titolo di contributo per le spese generali di amministrazione.

In caso di scioglimento della Sezione, le norme relative alla liquidazione verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed il patrimonio netto risultante sarà devoluto al Banco.

Art. 20.

La Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a termini degli articoli 21 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, può concedere a ditte, società ed enti che offrano adeguate garanzie, aperture di credito in conto corrente con scadenza fino a cinque anni, prestiti cambiari, mutui con scadenza fino a venti anni; fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori; assumere partecipazioni in enti, società, consorzi agrari e consorzi di imprese pubbliche e private; sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione ed alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori e a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse minerarie dell'Isola, la trasformazione industriale dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura sarda;

c) alla costituzione e all'esercizio d'imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Per tali operazioni, il Banco può richiedere la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di 300 milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota pari al 60 % dell'importo di ogni singola operazione; l'eccedenza del rischio è a carico del Banco. Per tanto, le operazioni che la Sezione potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di L. 500 milioni.

Art. 21.

La Sezione può concedere finanziamenti con il concorso dello Stato — a termini dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e per gli scopi di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 — per la costruzione e l'attuazione di nuovi stabilimenti industriali, nonchè per la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti già esistenti.

Art. 22.

La Sezione può concedere anticipazioni — a termini dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 — ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Sardegna.

Art. 23.

Alle operazioni di cui agli articoli precedenti si applicano le garanzie, i privilegi, le esenzioni e tutte le altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24.

Per l'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 20 del presente statuto, la Sezione è autorizzata ad emettere obbligazioni fruttanti un interesse non superiore al 6 % in ragione d'anno e per un importo complessivo non superiore ai 500 milioni di lire.

Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, tali obbligazioni sono parificate a tutti gli effetti alle cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario e sono rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai 20 anni.

Art. 25.

Per l'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 21 del presente statuto, la Sezione si avvarrà, oltre che della somma di lire 800 milioni anticipata dal Tesoro dello Stato in base all'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, degli altri mezzi di provvista di fondi previsti dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, con l'osservanza delle modalità all'uopo stabilite nella legge stessa.

Art. 26.

Per l'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 22 del presente statuto, la Sezione potrà emettere obbligazioni e buoni fruttiferi, entro i limiti di importo e di tasso e con le modalità che saranno fissati dal Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 27.

Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio ed il conto economico della Sezione.

Gli utili netti della Sezione sono ripartiti come segue:

a) per cinque decimi al fondo di riserva della Sezione;

b) per un decimo per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime obbligazioni favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

c) per due decimi al Banco di Sardegna;

d) per due decimi per favorire l'istruzione professionale e cooperativistica.

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sardegna.

Art. 28.

Le attribuzioni affidate dal presente statuto all'Alto Commissario per la Sardegna si intendono devolute al Presidente della Regione Sarda, appena questi si sarà insediato.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

(1152)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 marzo 1949.
Proroga della gestione commissariale del comune di Raiano (L'Aquila).

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, fu sciolto il Consiglio comunale di Raiano e nominato quale commissario straordinario il dott. Angelo Continenza, consigliere di prefettura, insediatosi nella carica il 15 dicembre 1948.

L'Amministrazione di detto Comune venne sciolta ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per gravi irregolarità commesse e violazioni di obblighi imposti dalla legge malgrado ripetuti richiami invano rivolti all'Amministrazione comunale.

Il commissario straordinario ha dovuto affrontare questo difficile compito mentre ha dovuto assicurare il funzionamento ordinario dei servizi comunali ed interrompere le sistematiche irregolarità dell'Amministrazione ordinaria.

Ma per riassettare appieno e secondo legge amministrazione e finanza comunale, occorre che sia accordata una proroga al termine prescritto per la gestione straordinaria.

Difatti, mentre il commissario ha proceduto allo studio di massima per il riordinamento della gestione delle acque irrigue, ha trovato delle difficoltà che richiedono una lunga preparazione di elementi onde riordinare la base del servizio che costituisce il ruolo delle utenze andato disperso sia a causa della guerra sia a causa di amministratori e cassieri non sempre corretti.

Mentre il ruolo fuocatico principale è ormai in riscossione, rimangono oltre duecento ditte per le quali si vanno facendo accertamenti per l'applicazione successiva dell'imposta.

Non sono ancora definite alcune cause pendenti contro fornitori e contro il mugnaio che gestisce il mulino comunale, e trovasi allo studio una grave causa per rivendicazione, da molti usurpatori, di terre lungo il fiume Aterno e che si trovano alle basi del demanio comunale De Contra.

E poichè si riavvisa la necessità di sistemare definitivamente, con la maggiore rapidità possibile questi servizi ed affari che un'amministrazione ordinaria non potrebbe affrontare, è necessario che la gestione commissariale sia prorogata per mesi tre, ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

A quanto sopra si provvede con proprio decreto come dal combinato disposto degli articoli 103 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 2839, e 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1948, n. 15939-114, col quale si provvide allo scioglimento del Consiglio comunale di Raiano e fu nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune il consigliere di prefettura dott. Angelo Continenza;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale per l'amministrazione provvisoria del comune di Raiano (L'Aquila) è prorogata di mesi tre.

Il dott. Angelo Continenza, consigliere di prefettura, è confermato nella carica di commissario straordinario.

L'Aquila, addì 14 marzo 1949

Il prefetto: STELLA

(1171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1949, registro n. 8 Interno, foglio n. 309, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) di un mutuo di L. 288.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1207)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallicano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1948, registro n. 9 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gallicano (Lucca) di un mutuo di L. 652.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1199)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1949, registro n. 9 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ameglia (La Spezia) di un mutuo di L. 898.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1200)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1948, recante la « Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato », pubblicato a pag. 862 della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 marzo 1949, n. 73, all'art. 1: in luogo di « dott. Angelo *Del Marco*... » leggasi: « dott. Angelo *De Marco* »; inoltre fra i componenti il detto Consiglio deve intendersi incluso il « dott. Gaetano Balducci, ragioniere generale dello Stato ».

(1245)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 35.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2307 — Data: 23 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Floridi Ugo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 6 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Tatafiore Allo fu Arturo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 31 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Ragni Virgilo fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 808 — Data: 27 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Antinori Silvia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 36.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 23 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Crida Mario fu Gio. Batta — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 305 — Data: 3 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Bosticco Carolina di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 559 — Data: 28 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Dentamaro Domenico di Arturo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 20 — Capitale L. 36.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 2 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Cerreto Luigi fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 6 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 11 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Guadagnolo Giovanni fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 590 — Data: 29 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Bassani Eugenio di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 41.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 479 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Schillaci Carlo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 443 — Data: 1º febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ascione Bernardino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativo 1 — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 1º luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Cattaneo Maddalena fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni ferroviarie 3 %, nominativo 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 325 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Scatti Pia fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile, nominativo 1 — Capitale L. 172.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 74

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1º aprile 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 1º aprile 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,80
Id. 3,50 % 1902	70,90
Id. 3 % lordo	52,30
Id. 5 % 1935	97,85
Redimibile 3,50 % 1934	74,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,30
Id. 5 % 1936	94,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,45
Id. 5 % convertiti 1951	99,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 1º aprile 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,08	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Visto il decreto 14 dicembre 1948, n. 20491.2/8530, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo;
Vista la nota del Prefetto di Viterbo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Guido Baumgartner, perchè deceduto, con il dott. Ernesto Francarelli nella qualità di segretario della Commissione suddetta;

Decreta:

In sostituzione del dott. Guido Baumgartner è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo il dottor Ernesto Francarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 marzo 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1110)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;
Visti i decreti Ministeriali 20 marzo 1948 e 30 giugno 1948, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1948 e n. 184 del 10 agosto 1948, con i quali è stato prorogato il termine utile di presentazione delle domande di ammissione al concorso;
Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;
Vista la nota n. 1246/34715/1206-2-16-5/1 del 3 marzo 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 5 novembre 1947 nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 aprile 1949, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1949
Registro n. 2, foglio n. 368

(1195)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto 1° luglio 1948, n. 13138, Div. san. che approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso ai posti di ostetriche condotte, vacanti in questa Provincia, bandito il 20 agosto 1947 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1948, n. 172;
Visto il provvedimento 1° luglio 1948, n. 13318, che assegna le condotte vacanti alle vincitrici del concorso suddetto;
Considerato che l'ostetrica Francesca Semino titolare della condotta di Baiardo è stata assegnata con decreto Prefettizio 17 marzo 1949, n. 2908, al posto di condotta di Ventimiglia frazione Latte e che pertanto si è resa vacante la sede di Baiardo;
Ritenuto che l'ostetrica Sclavi Irene segue in graduatoria la Semino di cui sopra e che nell'ordine di preferenza la medesima nella domanda di partecipazione al concorso ha chiesto la sede di Baiardo, senza peraltro ottenerla e restando esclusa peraltro da ogni altra assegnazione di sede;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Sclavi Irene è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica di Baiardo già assegnato all'ostetrica Francesca Semino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dal comune di Baiardo.

Imperia, addì 21 marzo 1949

Il prefetto: TEDESCHI

(1226)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.